

- iii. nel caso l'OpT disponga di un proprio sito web, sia garantita una corretta comunicazione e pubblicizzazione circa il sostegno pubblico ricevuto dall'UE, nelle modalità previste dal Reg. (UE) n. 223/201, all'art. 19 comma 3 "i beneficiari e le organizzazioni partner che dispongono di un sito web forniscono inoltre una breve descrizione dell'operazione sul proprio sito web, compresi le finalità e i risultati, evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione".

In caso di accertata irregolarità, la OpC dovrà comunicare tempestivamente ad AGEA (protocollo@pec.agea.gov.it) e, per conoscenza, anche all'AdG (feadgestione@lavoro.gov.it) tale irregolarità e sospendere la distribuzione dei prodotti verso la OpT, in attesa di successive disposizioni da parte di AGEA.

5. DOMANDA DI ADESIONE DA PARTE DELLE OpT ALLE OpC PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA DI DISTRIBUZIONE DEGLI AIUTI ALIMENTARI

Le OpT che vogliono partecipare al Programma, per il tramite dell'adesione ad una OpC, devono seguire una specifica procedura che si differenzia tra OpT che già hanno partecipato alle precedenti distribuzioni di prodotti alimentari, e OpT di nuova adesione. In ogni caso, tale procedura andrà conclusa entro l'8 marzo 2022.

5.1 DOMANDA DI ADESIONE PER UNA OpT CHE HA GIÀ PARTECIPATO ALLE DISTRIBUZIONI DEGLI AIUTI ALIMENTARI FEAD

Le OpT, in sede di rinnovo della domanda, dovranno accedere al SIFEAD utilizzando l'utenza SPID.

Le OpT, quindi, dovranno:

- 1) indicare, confermare o modificare i **dati relativi al legale rappresentante**, alla sede legale, alla sede operativa e al magazzino, che ritroveranno pre-popolati sulla base delle informazioni già disponibili in piattaforma;
- 2) specificare la **tipologia di ente** scegliendo tra Organismo Pubblico, Organizzazione senza Scopo di Lucro o Enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgano attività - non a scopo di lucro - di assistenza in materia di povertà e disagio sociale;
- 3) indicare la **tipologia di attività** attraverso cui distribuiscono gli aiuti alimentari in favore di persone in condizione di indigenza come definite dal Decreto Direttoriale n. 15 del 13 febbraio 2019. Si specifica che, ai sensi del Decreto Direttoriale n. 116 del 12 maggio 2020, le OpT potranno utilizzare canali di distribuzione diversi da quelli dichiarati in domanda fino alla fine del periodo di emergenza sanitaria da Covid-19 solo qualora ciò sia assolutamente necessario, comunicandone le ragioni - a mezzo della propria OpC - all'AdG e all'OI (dginclusione.divisione3@pec.lavoro.gov.it e protocollo@pec.agea.gov.it), che si riservano di valutare la necessità di ricorrere a differenti tipologie di attività;
- 4) indicare il numero totale degli assistiti previsto, distinguendo tra continuativi e saltuari, senza ulteriori classificazioni in fase di domanda.

Rimane fermo l'obbligo per le OpT di raccogliere i dati relativi agli indicatori comuni ai sensi